

**DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016
301/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI PER L'ANNO
2013, NELLA DISPONIBILITÀ DI ACEA ENERGIA S.P.A. ED ENEL PRODUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 giugno 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04 come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2005, 238/05 (di seguito: deliberazione 238/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 161/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 575/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 269/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2016/R/eel);

- la comunicazione della società ACEA ENERGIA HOLDING S.p.a. (di seguito: ACEA ENERGIA HOLDING), in data 10 dicembre 2012, prot. Autorità n. 40435, del 10 dicembre 2012 (di seguito: prima comunicazione ACEA);
- la comunicazione della società ACEA ENERGIA S.p.a. (di seguito: ACEA ENERGIA), in data 18 agosto 2014, prot. Autorità n. 23226, del 20 agosto 2014 – (di seguito: seconda comunicazione ACEA);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), in data 2 aprile 2015, prot. Autorità n. 11025, del 2 aprile 2015 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, in data 15 ottobre 2015, prot. Autorità n. 30404, del 16 ottobre 2015 (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi sul proprio sito internet l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: l'elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: corrispettivo *ex* comma 63.13) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione e che detto corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- l'impianto di produzione Montemartini è stato inserito nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2013, in quanto elemento essenziale del piano di emergenza della città di Roma predisposto dalla stessa Terna;
- ACEA ENERGIA HOLDING, con la prima comunicazione ACEA, ha presentato all'Autorità istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2013 in relazione all'impianto Montemartini, secondo la modalità prevista dalla deliberazione 111/06;
- l'impianto in oggetto è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2013, con la deliberazione 582/2012/R/eel;
- con la deliberazione ARG/elt 161/10, che ha modificato e integrato la deliberazione 111/06, l'Autorità ha tra l'altro esplicitato i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime di reintegrazione dei costi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 635/2013/R/eel stabilisce, tra l'altro, che, ai fini della determinazione degli importi del corrispettivo di reintegrazione relativo all'impianto Montemartini:
 - si applichino, a partire dall'anno 2013 incluso, i criteri definiti a valle della deliberazione ARG/elt 161/10 (di seguito: metodo post ARG/elt 161/10), in luogo della previgente metodologia *stranded cost*, prevista dalla deliberazione 238/05;
 - ai fini della determinazione del corrispettivo *ex* comma 63.13 con il metodo post ARG/elt 161/10 per gli anni dal 2013 incluso, il costo storico originario lordo *ex* comma 65.15 del capitale investito sulla base del quale sono sinora stati calcolati i costi fissi per ammortamento e remunerazione del capitale con la metodologia *stranded cost* (di seguito: capitale *stranded*) sia ridotto, sino al completamento dell'ammortamento del capitale *stranded*, in misura sufficiente a rendere l'importo complessivo dei costi fissi *ex* comma 65.13 per l'anno 2013 non superiore all'importo totale dei costi fissi che risulterebbe dall'applicazione della metodologia *stranded cost* per il medesimo anno.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; e che, secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- nel corso dell'anno 2014, ACEA ENERGIA HOLDING è stata oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione in ACEA ENERGIA, in conseguenza della quale quest'ultima società è subentrata nei rapporti attivi e passivi di ACEA ENERGIA HOLDING
- con la seconda comunicazione ACEA, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2013, in relazione all'impianto di Montemartini;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da ACEA ENERGIA, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 575/2014/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2013, ivi incluso ACEA ENERGIA;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del

Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;

- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all’Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da ACEA ENERGIA nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell’omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l’importo indicato nell’istanza di reintegrazione dall’utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 269/2016/R/eel, l’Autorità ha stabilito il Corrispettivo, per l’anno 2013, in relazione agli impianti Bari, Porto Empedocle e Sulcis di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE);
- con la prima comunicazione Terna, detta società ha rettificato i valori dei tassi di indisponibilità dell’impianto Sulcis sulla base dei quali è stato stabilito il Corrispettivo di cui al precedente alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l’istanza di reintegrazione dei costi, avanzata da ACEA ENERGIA con la seconda comunicazione ACEA, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti in merito alle partite economiche oggetto di verifica da parte di Terna, all’acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 575/2014/R/eel e alla remunerazione del capitale investito;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazioni del Corrispettivo:
 - i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell’energia, *ex* comma 65.4, lett. a);
 - i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- includere tra i ricavi riconosciuti rilevanti per la determinazione del Corrispettivo:
 - l’acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 575/2014/R/eel, dato che l’istanza di reintegrazione di ACEA ENERGIA non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - l’importo indicato da ACEA ENERGIA alla voce “altri ricavi”;
- rispetto all’istanza di reintegrazione avanzata da ACEA ENERGIA, per la parte dei costi fissi relativa alla quota di ammortamento e remunerazione del capitale

investito, riconoscere un importo inferiore, come risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla deliberazione 635/2013/R/eel;

- ai sensi della deliberazione 635/2013/R/eel, ridurre, a decorrere dall'anno 2013 incluso, il costo storico originario lordo *ex comma 65.15* del capitale investito *stranded*.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- modificare il Corrispettivo relativo a uno degli impianti menzionati nell'Allegato A alla deliberazione 269/2016/R/eel (impianto Sulcis), per tener conto della rettifica ai valori di indisponibilità di cui alla prima comunicazione Terna

DELIBERA

1. di stabilire che Terna riconosca, ad ACEA ENERGIA, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Montemartini, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2013, il cui importo è indicato nell'Allegato B al presente provvedimento;
2. di ridurre, a decorrere dall'anno 2013 incluso, il costo storico del capitale investito *stranded* dell'importo indicato nell'Allegato B;
3. di prevedere che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2016;
4. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 269/2016/R/eel con l'Allegato A alla presente deliberazione, il quale, in relazione agli impianti Bari, Porto Empedocle e Sulcis di ENEL PRODUZIONE, indica i Corrispettivi per l'anno 2013 determinati tenendo conto della rettifica ai valori di indisponibilità di cui alla prima comunicazione Terna;
5. di trasmettere gli Allegati A e B a Terna e, rispettivamente, a ENEL PRODUZIONE e ad ACEA ENERGIA;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A e B, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni